



Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione UFM

BFM, Quellenweg 6, CH-3003 Bern-Wabern

E213-0193

Circolare

Ai : - Autorità cantonali competenti in materia di stranieri
- Autorità cantonali competenti in materia di mercato del lavoro
- Delegati cantonali, municipali e comunali per l'integrazione

Luogo, data : Berna-Wabern, 1 febbraio 2006

Revisione parziale dell'ordinanza del 13 settembre 2000 sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Gentili Signore, egregi Signori,

Il 7 settembre 2005, il Consiglio federale ha approvato la revisione parziale dell'ordinanza del 13 settembre 2000 sull'integrazione degli stranieri (OIntS), decidendo di porla in vigore il 1° febbraio 2006.

Con la presente Vi informiamo dei cambiamenti e in particolare dell'impatto che la modifica dell'OIntS avrà sul lavoro dei Cantoni, dei Comuni e delle Città.

1. Estensione del campo d'applicazione alle persone ammesse a titolo provvisorio

In virtù dell'articolo 2 capoverso 1, l'OIntS si applica agli stranieri titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio e, d'ora in poi, anche agli stranieri che hanno beneficiato dell'ammissione provvisoria giusta articolo 14a capoverso 3, 4 o 4^{bis} LDDS. Sin dall'entrata in vigore della modifica, le persone ammesse a titolo provvisorio – rientranti nel settore dell'asilo – il cui allontanamento è illecito o non ragionevolmente esigibile per ragioni di diritto internazionale pubblico o umanitarie, potranno parimenti beneficiare delle prestazioni in materia d'integrazione cofinanziate dalla Confederazione in base all'OIntS.

2. Coordinamento dell'integrazione e interlocutori cantonali

Giusta l'articolo 14a OIntS, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) coordina i provvedimenti dei servizi federali per l'integrazione degli stranieri e assicura lo scambio di informazioni ed esperienze con i Cantoni. Mediante un coordinamento orizzontale e verticale, l'UFM migliora le relazioni tra ambiti di competenza con una rilevanza per l'integrazione.

Il coordinamento orizzontale concerne la collaborazione tra i diversi dipartimenti e gli uffici federali ; esso concorre a migliorare l'efficacia delle procedure e dei processi decisionali, consentendo nel contempo di evitare la concessione inopportuna di finanziamenti. Occorre anzitutto intensificare la cooperazione nei settori dell'assicurazione contro la



disoccupazione, della formazione professionale e della sanità pubblica. A tal fine è stato istituito su scala federale un Comitato interdipartimentale "Integrazione", in cui siedono rappresentanti dei principali servizi federali che svolgono mansioni nel settore dell'integrazione. La presidenza è assicurata dall'UFM.

Il coordinamento verticale consente di assicurare lo scambio di esperienze tra la Confederazione, i Cantoni e le grandi Città. A tal fine, i Cantoni designano un servizio incaricato dei contatti con l'UFM per le questioni d'integrazione, così da semplificare lo scambio tra la Confederazione e i Cantoni. In tal modo, inoltre, i Cantoni e le Città di una certa importanza possono essere meglio associati alla realizzazione del programma di promozione dell'integrazione messo in atto dalla Confederazione. La decisione dell'UFM relativa al finanziamento dei progetti in determinati ambiti prioritari poggia del resto già tuttora sulle raccomandazioni dei Cantoni. La revisione dell'OIntS consente di rafforzare maggiormente il ruolo dei Cantoni e delle Città di una certa importanza nel quadro dell'esame delle domande. I Cantoni che lo desiderano e che dispongono delle strutture idonee possono d'ora in poi essere abilitati a svolgere un esame preliminare delle domande all'attenzione della Commissione federale degli stranieri (CFS) e dell'UFM (cfr. art. 18 e 19 OIntS; "Deposito delle domande" e "Esame delle domande").

L'OIntS non prevede regole in base alle quali devono essere stabiliti i predetti contatti. Nelle sue decisioni emanate il 5 giugno 2003, la Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) raccomanda ai Cantoni, alle Città e ai Comuni di accordare a tali servizi un ruolo importante in seno alle amministrazioni e di assicurare al meglio la loro portata interdipartimentale.

3. Informazione

Giusta l'OIntS riveduta, gli stranieri sono informati delle offerte esistenti volte a promuovere l'integrazione (cfr. art. 3a cpv. 2 OIntS). Tale compito d'informazione incombe in particolare alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri o alle autorità comunali di controllo degli abitanti, cui compete l'applicazione di tale misura. In tal modo, non appena giunti nel Comune, gli stranieri hanno modo di rendersi conto dell'importanza accordata alla loro integrazione e vengono informati senza indugio dei corsi integrativi e delle altre manifestazioni proposte dai Cantoni, nonché delle possibilità di orientamento professionale e di formazione. A tal fine sarebbe bene consegnare alle persone interessate un pertinente foglio informativo, oppure metterle in contatto con i servizi di consulenza specializzati. Alcuni Cantoni assumono già tuttora tali mansioni, proponendo un pertinente servizio informativo. L'autorità chiamata a rilasciare il permesso o il servizio controllo abitanti esplica pertanto un ruolo molto importante nel processo d'integrazione; è del resto il primo servizio ufficiale con cui lo straniero entra in contatto (vedasi in merito il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri; FF 2002, 3397).

4. Considerazione del grado d'integrazione da parte delle autorità

In virtù dell'articolo 3b OIntS, le autorità cantonali possono d'ora in poi tenere conto del grado d'integrazione dello straniero nel quadro delle decisioni prese liberamente. Concepita quale sistema d'incitamento e sanzionamento, tale disposizione si applica segnatamente qualora si tratti di

- rilasciare un permesso di domicilio, o
- disporre un allontanamento, un'espulsione o un divieto d'entrata.



4.1. Considerazione del grado d'integrazione nell'ambito del rilascio del permesso di domicilio

In seguito all'entrata in vigore della modifica dell'OIntS, il 1° febbraio 2006, l'autorità cantonale potrà rilasciare anticipatamente il permesso di domicilio, purché siano adempite le condizioni seguenti:

a) *La competente autorità cantonale è disposta a rilasciare anticipatamente il permesso di domicilio.*

La domanda del permesso di domicilio anticipato dev'essere depositata presso l'autorità cantonale competente in materia di stranieri. Se è d'accordo di rilasciare anticipatamente il permesso, tale autorità sottopone la domanda all'UFM per decisione relativa alla liberazione anticipata dal controllo federale. L'UFM esamina la domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio unicamente in caso di proposta cantonale positiva.

b) *Integrazione riuscita ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 OIntS.*

Gli stranieri contribuiscono alla loro integrazione, segnatamente rispettando i principi dello Stato di diritto e i principi democratici, apprendendo una lingua nazionale e manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

Al momento dell'esame del grado d'integrazione, è tenuto conto della situazione concreta del caso individuale.

L'UFM ha elaborato, in collaborazione con l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) e la Conferenza svizzera dei delegati cantonali, regionali e comunali all'integrazione degli stranieri (CDI), una lista di criteri per valutare il grado d'integrazione (cfr. allegato). Se del caso, essa potrà essere modificata ulteriormente in base alle esperienze raccolte. Nel contesto della procedura d'approvazione, l'UFM si atterrà a tale lista di criteri. Esso raccomanda ai Cantoni di modulare la loro prassi in funzione di tale lista.

c) *Il richiedente possiede un permesso di dimora da cinque anni ininterrotti.*

La dimora dev'essere ininterrotta. Di principio, i soggiorni anteriori in Svizzera non sono presi in considerazione.

Di principio, le famiglie (coniugi o genitori con figli minorenni) possono formulare solo congiuntamente una domanda di rilascio anticipato.

4.2. Considerazione del grado d'integrazione nell'ambito di una misura di allontanamento

Sono considerate misure di allontanamento giusta il diritto in materia di stranieri l'allontanamento, l'espulsione e il divieto d'entrata. L'espulsione obbliga il cittadino straniero a lasciare la Svizzera e gli vieta di ritornarvi, mentre l'allontanamento non impedisce allo straniero di tornare ulteriormente in Svizzera (p. es. in qualità di turista), purché adempia le pertinenti condizioni d'entrata. L'UFM può disporre l'allontanamento o il divieto d'entrata in Svizzera nei confronti di stranieri indesiderati o di stranieri che hanno contravvenuto gravemente o ripetutamente alle prescrizioni di polizia degli stranieri, ad altre disposizioni legali o a decisioni delle autorità fondate su tali disposizioni.



L'autorità deve parimenti osservare il principio di proporzionalità, impiegando pertanto mezzi adeguati agli obiettivi perseguiti. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, tale principio risponde a una doppia esigenza : in primo luogo, il mezzo impiegato dev'essere atto a conseguire l'obiettivo di interesse pubblico mirato, rispettando per quanto possibile le libertà individuali; in secondo luogo, deve sussistere una relazione ragionevole tra l'obiettivo perseguito, da un lato, e i mezzi impiegati nonché le limitazioni della libertà che ne derivano, dall'altro.

Il principio di proporzionalità è esaminato per ciascuna misura di allontanamento, tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Stando alla prassi costante del Tribunale federale, è d'uopo esaminare segnatamente la gravità dell'infrazione commessa dallo straniero, la durata della sua dimora in Svizzera e il pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso d'espulsione. La prassi applicata sinora tiene già conto del grado d'integrazione dello straniero al momento di stabilire se vi è motivo di disporre una misura di allontanamento. Tale prassi, che ha dato buone prove, sarà perseguita ulteriormente in quanto ormai sancita dall'OIntS.

5. Frequentazione di un corso linguistico per persone che assumono funzioni di interesse pubblico

Le persone che esercitano un'attività su incarico di una comunità religiosa o che insegnano la lingua o la cultura del Paese d'origine (= insegnanti LCO) esplicano un ruolo importante nel dialogo tra le rispettive comunità e la collettività ; esse concorrono pertanto in maniera significativa all'integrazione della popolazione straniera. È pertanto essenziale che queste persone conoscano l'ambiente sociale e i modi di vita svizzeri, si conformino all'ordine giuridico e padroneggino la lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.

Giusta l'articolo 3c OIntS, il rilascio di un permesso di dimora a persone incaricate dell'assistenza religiosa o dell'insegnamento della lingua o della cultura del Paese d'origine, può essere vincolato alla condizione di dover seguire un corso linguistico o integrativo. Le persone interessate possono usufruire dei corsi linguistici o integrativi i esistenti ritenuti idonei). In virtù dell'OIntS, le autorità cantonali sono tenute a segnalare agli stranieri l'offerta di corsi linguistici e integrativi (cfr. parimenti l'art. 3a cpv. 2 OIntS).

6. Allargamento degli ambiti che possono beneficiare di un incoraggiamento

Nel quadro della revisione dell'OIntS è previsto un nuovo ambito d'incoraggiamento onde promuovere anche i progetti volti a prevenire la violenza e la delinquenza. Tale ambito d'incoraggiamento è stato definito in seguito al [rapporto del 2004 sulla migrazione illegale](#). Nonostante l'ordine delle priorità del DFGP per il periodo 2004 - 2007 non preveda un punto fondamentale "prevenzione", nel corso del 2006 sarà vagliata l'opportunità di introdurre un siffatto punto fondamentale nel quadro della preparazione del prossimo programma dei punti fondamentali. D'intesa con la Commissione federale degli stranieri (CFS), l'UFM ha tuttavia deciso di appoggiare in maniera mirata, nel 2006 e nel 2007, i progetti che contribuiscono a prevenire la violenza e la criminalità. A tal fine saranno messi a disposizione mezzi finanziari nel contesto dell'ordine delle priorità per il periodo 2004 - 2007 (punto fondamentale E: Innovazione e garanzia di qualità).

7. Collaborazione per l'applicazione dell'OIntS riveduta

Grazie alla revisione dell'OIntS, il Consiglio federale intende parimenti incoraggiare, come indicato, la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni in materia d'integrazione degli stranieri. L'UFM coopera da parecchi anni con i delegati all'integrazione e la Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione degli stranieri (CDI). Le nuove disposizioni previste nel quadro della revisione dell'OIntS conferiscono



maggior peso all'integrazione nel contesto dell'ammissione, della dimora e del domicilio degli stranieri. L'UFM raccomanda alle competenti autorità cantonali di fare congruamente appello, nel contesto dell'applicazione delle misure idonee, ai servizi incaricati dei contatti con l'ufficio per le questioni d'integrazione.

Ringraziandovi vivamente del vostro interesse e della preziosa collaborazione vi porgiamo, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

Eduard Gnesa
Direttore

Allegati:

- Modifica d'ordinanza (testo dell'ordinanza)
- Allegato all'Istruzioni LDDS n. 333.42 (elenco dei criteri)